

**D.L. 30-12-1979 n. 663**

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285 , sulla occupazione giovanile. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1979, n. 355 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, L. 29 febbraio 1980, n. 33, riportata al n. R/VIII

**23-quater.** I datori di lavoro che, entro il 30 giugno 1980, provvedono, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a regolarizzare la propria posizione debitoria, relativa a periodi di paga fino al 31 dicembre 1979, con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali attualmente amministrate dallo stesso Istituto, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma od onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'art. 18 del *decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918*, convertito con modificazioni, nella *legge 25 ottobre 1968, n. 1089*, in materia di sgravio degli oneri sociali, e con la sola esclusione delle spese di giudizio.

La procedura di cui sopra trova applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.

Il beneficio di cui al presente articolo non trova applicazione per i contributi riscossi a mezzo ruoli esattoriali.